



COPIA

Numero 14

 N: 338 di Rep.
 N: _____ di Prot.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 26-03-21

Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **18:36**, nella Residenza Municipale per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

SUSANNA SILVIA	P	ANDRETTA URSULA	P
CARPENEDO LUCIANO	P	BARS MONICA	A
FERRAZZO GIOVANNI	P	BERNARDINI SILVIA	A
SIMIELE FRANCESCA	P	TROMBELLI VANIO	P
MASCHIETTO VITTORINO	P	MARIUZZO FABIO	A
VINALE STEFANO	P	MONTAGNER ROBERTO	P
PIVETTA CLAUDIO	P	VAZZOLER ENRICO	P
PIEROBON ELISA	A	BUSATO CHIARA	P
ZANUTTO ROBERTA	P		

Assiste alla seduta Piattelli Ilaria, Segretario Generale

Il Prof. ZANUTTO ROBERTA nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale constatato legale il

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatore dei consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Vista la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il presente canone sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021, successivamente prorogato al 31/03/2021;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale è disposto che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a*

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019, dove è disposto che *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

Visti gli artt. gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: "1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore ...";

Considerato che:

- le problematiche organizzative della gestione diretta del nuovo canone, in particolare per la carenza di personale e di adeguati strumenti software di gestione, sono tali da preferire l'esternalizzazione del servizio;
- la necessità di maggiori controlli sul territorio richiede l'utilizzo di personale professionalizzato di cui questo ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporre solo a scapito di altre attività istituzionali quali la vigilanza del territorio a cura della Polizia Locale;
- è necessario ridurre gli adempimenti a carico degli utenti anche con l'introduzione di soluzioni applicative informatiche innovative, volte ad ottimizzare il procedimento autorizzatorio e di riscossione dell'entrata, liberando al contempo agenti di Polizia Locale e altri dipendenti comunali da notevoli compiti amministrativi che possono essere demandati in parte a terzi ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ai funzionari/dirigenti dell'Ente;
- è necessario attivare un processo di digitalizzazione dei procedimenti al fine di agevolare gli utenti con implementazione di pagamenti "smart" esclusivamente sui conti dell'Ente;
- è, altresì, necessario che l'Ente abbia in ogni caso la disponibilità della banca dati delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie al fine della massima trasparenza della gestione e della sicurezza delle informazioni in essa contenute;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre l'esternalizzazione del nuovo canone al fine di precostituire una banca dati unica finalizzata ad una migliore gestione della nuova entrata, garantire il controllo del territorio e di agevolare gli adempimenti degli utenti;

VISTO lo schema di Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, fatte salve proroghe od opzioni autorizzate dal legislatore;

Richiamato il verbale della 1^a Commissione Consiliare riunitasi in data 22.03.2021;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Dirigente dell'Area Amministrativa, dott.ssa Alessandra Dalla Zorza dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, dott. Andrea Mion, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs n. 267/2000 ;

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli Organi dell'Ente , di cui all'art. 97, del TUEL n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 42, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 Consiglieri votanti;

DELIBERA

- 1) di istituire il «*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*», previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 2) di approvare il «*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*», come riportato nello schema allegato al presente atto, la cui parte quarta, composta da n. 2 articoli, disciplina l'istituzione del «*Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*», previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;
- 3) di precisare che la regolamentazione dei mercati istituiti presso il Comune di Musile di Piave, cosiddetti «*Mercato del giovedì*» e «*Mercato agricolo*», è contenuta in appositi provvedimenti, rispettivamente approvati con deliberazione C.C. n. 26 del 20/06/2005 (Mercato del giovedì) e deliberazione C.C. n. 13 del 26/03/2021 (Mercato agricolo);
- 4) di dare atto che il predetto «*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*», comprendente la disciplina del «*Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*», entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2021;
- 5) di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

**Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Musile di Piave, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992), se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti;

4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. In merito all'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ovvero alla presa d'atto della denuncia d'inizio attività, nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente ai provvedimenti approvati dal Comune di Musile di Piave.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni.
5. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al vigente Regolamento generale degli impianti pubblicitari.
2. Le relative norme e previsioni relative al numero massimo di impianti e alla superficie si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo occupazione spazi pubblici

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
 - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;

- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

Articolo 6

Avvio del procedimento amministrativo all'installazione di un mezzo pubblicitario o, comunque, alla esposizione pubblicitaria

1. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario o, comunque, alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria, eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere alligata:
 - i. documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 7

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 8

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5 e 6, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 9

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente, se diverso, per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 10

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti

dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 11

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 20 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 20 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 12

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 13

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 14

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 15

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 3 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) In tutti i casi di decadenza, ivi inclusi quelli di cui all'art. 14, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 16

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 17

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui agli articoli 5 oppure 6.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 18

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dagli articoli 5 oppure 6 de presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 19

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare

l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 20

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 21

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 22

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 23

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Musile di Piave.
2. La Giunta Comunale ovvero il Concessionario del Servizio di Riscossione e accertamento designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Musile di Piave, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori, ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006, e riscossione, anche coattiva, del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione del canone, il Comune vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 24

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, il Comune di Musile di Piave alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 11.367 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato A);
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 25

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 26

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità

effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione. Dalle ore 07:01 alle ore 15:00, la tariffa oraria è maggiorata del 20%. Dalle ore 15:01 alle 07:00, la tariffa oraria è ridotta del 10%.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è considerato omogeneamente (zona unica); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 28

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 27, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ

MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 27, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 29

Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
- Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;

- d) Per le occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - e) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - f) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - g) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
 - h) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
 - i) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
 - j) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Articolo 30

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con tende fisse o retrattili;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili;
- i) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- k) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- n) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a una giornata;
- o) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
- p) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- q) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad un giorno;
- r) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- s) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- t) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- u) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- v) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- w) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- x) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- y) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- z) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 31

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.000,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/05, il 31/08 e il 30/11.

8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 32

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto per le occupazione o diffusioni di messaggi pubblicitari autorizzati o dichiarati, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 33

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27 dicembre 2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di 2,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 34

Rateazioni

Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 35

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 36

Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38

Gestione del servizio

1. Il Comune di Musile di Piave mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Musile di Piave garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato B).

Articolo 39

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato B) al presente regolamento.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e, comunque, prive di rilevanza economica è corrispondente al 15% della superficie disponibile; conseguentemente, la superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale e/o da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è corrispondente al 85% della superficie disponibile.

Articolo 40

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da

8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

Articolo 42 Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Articolo 43 Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44 Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 45
Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46
Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle

norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 32.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 47

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A) in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A), alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato, il territorio comunale è diviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A) del presente Regolamento.

Art. 48

Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 29 comma 1 lett. i) del presente Regolamento.

PARTE QUINTA DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 49

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 17/10/2003, nonché la delibera tariffaria n. 6 approvata dalla Giunta Comunale in data 20/01/2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04/07/1995, nonché la delibera tariffaria n. 7 approvata dalla Giunta Comunale in data 20/01/2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 50
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

ALLEGATO A)

Comune	Descrizione	Categoria Strada
MUSILE DI PIAVE	PIAZZA XVIII GIUGNO	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA FIRENZE	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA 29 APRILE : DA VIA PACE A VIA INTESADURA	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA SAN GIOVANNI	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	PIAZZA LIBERTA'	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA G.MATTEOTTI	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA ROMA	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA TORINO	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA 29 APRILE FINO A VIA PACE	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA BELLINI	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA N. BIZZARO	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA DON BOSCO	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA CARDUCCI	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA DANTE	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA GIOTTO	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA G.LEOPARDI	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA MARCONI:DA PIAZZALIBERTA' A VIA VERDI	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA MARTIRI : FINO A VIA MILANO	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA DON ORIONE	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA PASCOLI	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA ROSSINI	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA G.VERDI	CATEGORIA 1
MUSILE DI PIAVE	VIA A.DE GASPERI	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA GENOVA	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA G.PASCOLI	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA PACE	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA PIAVE	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA VENEZIA	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA 29 APRILE	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA MONTE CIVETTA	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA GARIBALDI	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA INTESADURA	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA MARTIRI	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA MILANO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA MONTELLO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA PASUBIO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA PIO X	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA PODGORA	CATEGORIA 2

MUSILE DI PIAVE	VIA PUCCINI	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA REDIPUGLIA	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA SAN VALENTINO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA CASEBIANCHE:DAVIA MARTIRI A VIA ARGINE S.MARCO INF	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA CENTO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA EMILIA:DA SS 14 A VIA MINCIO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA CROCE	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	PIAZZA T.ACERBO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA C.BATTISTI	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA BOSCO:DA PIAZZA T.ACERBO AL PASSAGGIO A LIVELLO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA N.SAURO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA G.MAZZINI	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA GORIZIA	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA TRENTO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA TRIESTE	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA COOPERATIVE: DA VIA MILLEPERTICHE E PER 200 MT	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA FORCASSONA :DA VIA MILLEPERTICHE E PER 250 MT	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA PIETRA DI MILLEPERTICHE E PER 450 MT	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA VITTORIO VENETO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA MILLEPERTICHE PER 300 MT	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA IV NOVEMBRE	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	PIAZZA GAGLIARDI	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA RORAI	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA PASCUTTO ROMANO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA GIACOMO NOVENTA	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA EGIDIO MONTAGNER	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA DON SIMONATO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	STRADA IN SECONDA CATEGORIA	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA TRIESTINA	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA P.BORSELLINO	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA GIOVANNI XXIII	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA AMALFI	CATEGORIA 2
MUSILE DI PIAVE	VIA EMILIA:DALL'INCROCIO CON VIA MINCIO ALLA FINE	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA MINCIO	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA STANGA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA DELL'ARTIGIANATO	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA DELLE INDUSTRIE	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA CAVOUR	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA DELLA CHIESA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA F.FILZI	CATEGORIA 3

MUSILE DI PIAVE	VIA G.OBERDAN	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA E.TOTI	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA FOSSANUOVA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA CASCINELLE	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA ZOTTA: DAL M.150 A VIA PIETRA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA MILLEPERTICHE:DALL'ALT.VIA ZOTTA A VIA PIETRA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA COOPERATIVE DAL M.200 ALLA FINE	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA FORCASSONA:DAL M.250ALLA FINE	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA BELLESINE	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA PIETRA:DA VIA CAPOSILE A 450 M PRIMA DI VIA MILLEP	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA CANALE NUOVO	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA BOSCO:DALLA S.S.14 AL PASAGGIO A LIVELLO	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA MOROSINA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA S.D'ACQUISTO	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA E.D'ANDREA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA STATI UNITI D'AMERICA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA ARGENTINA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA CONTEE	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA TREVISO	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA ROVIGO	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA VERONA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA CASERA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA CANALETTA SICHER	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA MONTE GRAPPA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA INTERESSATI	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA SALSÌ	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA CASTALDIA	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA MADONNA DELLE BONIFICHE	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	PIAZZALE IMPIANTI SPORTIVI	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA ARGINE SAN MARCO	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA G. FALCONE	CATEGORIA 3
MUSILE DI PIAVE	VIA SP.44 CAPOSILE	CATEGORIA 3

ALLEGATO B)

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Roma	fronte civ 15	STEND. M.LE	200x140	45.62306718	12.56317768
2	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Roma	civ 17	STEND. B.LE	200x140x2	45.62333683	12.5631636
3	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bellini	civ 6	STEND. B.LE	140x200x2	45.62146117	12.55899008
4	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bellini	civ 10	STEND. B.LE	140x200x2	45.62130289	12.55891565
5	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giacomo Noventa	civ 25	STEND. B.LE	200x140x2	45.61626016	12.56082941
6	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Giacomo Noventa	civ 25	STEND. B.LE	140x200x2	45.61630425	12.56072715
7	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via 29 aprile	incrocio via montello	STEND. B.LE	140x200x2	45.61864886	12.56779209

8	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via 29 aprile	civ 62	STEND. B.LE	140X200X2	45.61827131	12.56795235
9	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via 29 aprile	civ 62	STEND. B.LE	200X140X2	45.61823848	12.56796308
10	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via 29 aprile	monte civetta	STEND. B.LE	200X140X2	45.61807198	12.56802913
11	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via 29 aprile	civ 117	STEND. B.LE	140X200X2	45.61676929	12.56845459
12	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via 29 aprile	civ 108	STEND. B.LE	200X140X2	45.61597031	12.56863564
13	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via 29 aprile	civ 110	STEND. B.LE	200X140X2	45.61570015	12.56869331
14	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via de Gasperi	incrocio via 29 aprile	STEND. M.LE	200X140	45.61757998	12.56837212
15	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via 29 aprile	via pace	STEND. B.LE	200X140X2	45.62289483	12.56639755

16	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via della Pace	civ 23	STEND. B.LE	200x140x2	45.62325852	12.566554071
17	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via 29 aprile	via san Giovanni	STEND. B.LE	200x140x2	45.62147477	12.56636817
18	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via 29 aprile	via san Giovanni	STEND. B.LE	200x140x2	45.62165627	12.56630078
19	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Montagner	civ 7	STEND. B.LE	140x200x2	45.61620201	12.566942421
20	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Montagner	civ 7	STEND. B.LE	140x200x2	45.61619075	12.566943662
21	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Dante	incrocio via bizzaro	STEND. M.LE	200x140	45.61984809	12.56224629
22	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Martiri	civ 107	STEND. M.LE	200x140	45.61690038	12.56245784
23	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Martiri	cimitero	STEND. B.LE	140x200x2	45.61142267	12.56316762

24	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Martiri	cimitero	STEND. B.LE	140x200x2	45.61141821	12.56320249
25	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Falcone		POSTER B.LE	600x300x2	45.61191167	12.5622198
26	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Carducci	civ 15	STEND. B.LE	200x140x2	45.62131462	12.55971026
27	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Carducci	civ 17	STEND. B.LE	200x140x2	45.62112984	12.55962275
28	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Argine San Marco inferiore	centro sportivo	POSTER B.LE	600x300x2	45.61948274	12.55536139
29	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Argine San Marco inferiore	centro sportivo	STEND. B.LE	200x140x2	45.61982792	12.55529601
30	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Argine San Marco inferiore	centro sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.62003334	12.55516257
31	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Argine San Marco inferiore	centro sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.62006899	12.55513843

32	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Argine San Marco inferiore	centro sportivo	STEND. M.LE	140x200	45.62011096	12.55511262
33	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Argine San Marco inferiore	centro sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.62015153	12.5550811
34	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Argine San Marco inferiore	centro sportivo	STEND. M.LE	140x200	45.62018553	12.5550469
35	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marconi	scuola dell infanzia	STEND. M.LE	200x140	45.62193813	12.56092563
36	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marconi	scuola dell infanzia	STEND. M.LE	200x140	45.62191937	12.56091826
37	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marconi	scuola dell'infanzia	STEND. M.LE	200x140	45.62177703	12.56084114
38	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marconi	scuola dell'infanzia	STEND. M.LE	200x140	45.62175945	12.56083108
39	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marconi	via carducci	STEND. B.LE	200x140x2	45.62215479	12.56031074

40	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marconi	via carducci	STEND. B.LE	200x140x2	45.62221494	12.56037243
41	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Marconi	via carducci	STEND. B.LE	200x140x2	45.62209054	12.55999491
42	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marconi	via carducci	STEND. B.LE	200x140x2	45.62217895	12.559839
43	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marconi	via carducci	STEND. B.LE	200x140x2	45.6221841	12.55979072
44	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza Acerbo		STEND. B.LE	200x140x2	45.63178274	12.51988448
45	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Simionato	civ 1	STEND. B.LE	140x200x2	45.63093872	12.52009738
46	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Simionato	civ 5	STEND. M.LE	140x200	45.63107775	12.5203133
47	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Emilia	argine san marco superiore	POSTER B.LE	600x300x2	45.62186239	12.5527345

48	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Millepertiche	civ 83	STEND. M.LE	140x200	45.6050341	12.53600892
49	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Millepertiche	civ 20	STEND. B.LE	200x140x2	45.5930893	12.50734549
50	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Millepertiche	civ 32	STEND. B.LE	200x140x2	45.59287604	12.50688381
51	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cooperative	civ 1	STEND. B.LE	140x200x2	45.59234348	12.50725999
52	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cooperative	civ 7	STEND. B.LE	140x200x2	45.59217878	12.50732135
53	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Salvo d'Acquisto		STEND. B.LE	140x200x2	45.61982229	12.52931613
54	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Salvo d'Acquisto		STEND. B.LE	140x200x2	45.6196626	12.52942543
55	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stati Uniti d'America		STEND. B.LE	140x200x2	45.6195015	12.52941404

56	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Argentina	civ 36	STEND. B.LE	140x200x2	45.62045074	12.53036488
57	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Argentina		STEND. B.LE	140x200x2	45.62043269	12.53037762
58	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marconi	civ 60	STEND. B.LE	200x140x2	45.62220193	12.5595862
59	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marconi	civ 60	STEND. B.LE	200x140x2	45.6221977	12.55963448

STATO DI FATTOSuperficie Commerciale: **320,80 m²** (85%) - Istituzionale/Sociale: **58,80 m²** (15%) - Totale: **379,60 m²**



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

PARERE EX ART. 239 D.LGS. 267/00

Il revisore dei conti dell'ente,

- vista la norma in epigrafe;
- visto il regolamento comunale di contabilità vigente;
- vista la proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 18.03.21, avente ad oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria";
- valutate le conclusioni e le motivazioni di tale proposta deliberativa, che appaiono condivisibili;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in esame.

Venezia, 18.03.21

IL REVISORE DEI CONTI
Paolo Marchiori

Allegato C alla delibera di Consiglio comunale n. 14 del 26 Marzo 2021

**VERBALE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI EFFETTUATI NELLA
SEDUTA DEL 26 MARZO 2021 ORE 18.36
PUNTO N° 5 ALL'O.D.G.**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui in oggetto, sono assenti i Consiglieri comunali Pierobon Elisa, Bars Monica, Bernardini Silvia e Mariuzzo Fabio – Totale n° 13 presenti

Deregistrazione integrale

5. REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

- Presidente del Consiglio Comunale R. Zanutto
Signor Sindaco prego.

- Sindaco S. Susanna

Allora dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane in sostituzione della Tosap, quindi della tassa di occupazione degli spazi aree pubbliche, e dell'imposta comunale sulla pubblicità, e il diritto delle pubbliche affissioni. Quindi, questo canone unico va a sostituire tutte queste imposte precedentemente applicate.

Il canone è comprensivo di ogni canone concessorio previsto da norme di leggi e dai regolamenti comunali o provinciali.

Rispetto a prima non cambia moltissimo, nel senso che il regolamento rispecchia la precedente normativa e i tributi che abbiamo sostituito; in particolare abbiamo confermato l'esenzione dei passi carrai e delle occupazioni con tende da sole, fisse o retrattili. La scadenza del pagamento l'abbiamo fissata al 31 maggio con tre rate, con scadenza al 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre, a scelta del contribuente per importi superiori a 1.000 euro; mentre quella del canone temporaneo è legata ai provvedimenti di autorizzazione.

Le tariffe sono oggetto poi di successiva delibera di Giunta, applicando le tariffe standard previste dalla legge nazionale e con degli appositi coefficienti proprio per assicurare il gettito dei tributi che vengono sostituiti, che quindi a bilancio non cambia l'importo che avevamo previsto per le imposte precedentemente esistenti.

Rimane invariata la gestione perché è sempre affidata al concessionario Abaco Spa.

- Presidente del Consiglio Comunale R. Zanutto

Grazie signor Sindaco. Preciso che anche questo punto è stato visto in Commissione congiunta. Se ci sono interventi, prego. Consigliere Trombelli, prego.

- Consigliere V. Trombelli

Buonasera a tutti. Era solamente per dire che, appunto, rimanendo lo stesso gettito, l'entrata praticamente del regolamento vecchio, insomma non cambia di tanto, mi sembra da quello che

appunto ho letto ci possa essere una semplificazione appunto delle procedure, pertanto siamo favorevoli.

- Presidente del Consiglio Comunale R. Zanutto

Grazie Capogruppo Trombelli. Se ci sono altri interventi...

Mettiamo in votazione la delibera. Consiglieri presenti 13, per alzata di mano i favorevoli. Ad unanimità il Consiglio approva.

Votiamo anche in questo atto l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano i favorevoli.

All'unanimità il Consiglio approva.

Punto n. 6.

- 6) di confermare, come per i tributi sostituiti, l'affidamento in concessione della gestione del nuovo canone disciplinato dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019, ad un soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, già individuato nella società ABACO SPA attraverso procedura ad evidenza pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 Consiglieri votanti;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di dare immediata applicazione alle disposizioni regolamentari.

per la regolarità tecnica, parere favorevole

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
f.to Dalla Zorza Alessandra

per la regolarità contabile, parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria
f.to Mion Andrea

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti
nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi
dell'ente, di cui all'art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole

Il Segretario Generale
f.to Piattelli Ilaria

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to ZANUTTO ROBERTA

Il Segretario Generale
F.to Piattelli Ilaria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 16-04-21 per **quindici giorni** consecutivi fino al giorno 01-05-21.


Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Li 16-04-21

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dalla Zorza Alessandra

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 16-04-21



Il Vice Segretario Comunale
Dalla Zorza Alessandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)


Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è **divenuta esecutiva**, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 26-04-21.

Li 26-04-21

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dalla Zorza Alessandra

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 26-04-21



Il Vice Segretario Comunale
Dalla Zorza Alessandra